

L. 27-12-1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

L. 27 dicembre 1997, n. 449 ⁽¹⁾.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo):* Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;

- *Comando generale della Guardia di Finanza:* Circ. 5 maggio 1999, n. 131381;

- *I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro):* Circ. 7 maggio 1998, n. 30; Circ. 20 luglio 1998, n. 53; Nota 12 febbraio 2001; Nota 6 settembre 2002; Nota 13 marzo 2003; Nota 9 febbraio 2004; Nota 14 febbraio 2005, n. 587;

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica):* Circ. 16 marzo 1998, n. 14; Circ. 3 aprile 1998, n. 21; Circ. 7 maggio 1999, n. 28; Informativa 23 aprile 2002, n. 40; Ris. 31 ottobre 2002, n. 340/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 350/E; Circ. 10 febbraio 2004, n. 10;

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):* Circ. 5 gennaio 1998, n. 2; Circ. 12 gennaio 1998, n. 7; Circ. 12 gennaio 1998, n. 6; Circ. 23 gennaio 1998, n. 14; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 4 febbraio 1998, n. 27; Circ. 7 febbraio 1998, n. 34; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 18 febbraio 1998, n. 39; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 26 marzo 1998, n. 69; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 6 maggio 1998, n. 96; Circ. 11 maggio 1998, n. 101; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 5 giugno 1998, n. 120; Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 2 luglio 1998, n. 143; Circ. 14 luglio 1998, n. 151; Circ. 15 luglio 1998, n. 152; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 164; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 28 luglio 1998, n. 174; Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 31 agosto 1998, n. 194; Circ. 2 settembre 1998, n. 196; Circ. 23 settembre 1998, n. 202; Circ. 9 ottobre 1998, n. 212; Circ. 11 novembre 1998, n. 235; Circ. 9 febbraio 1999, n. 24; Circ. 15 febbraio 1999, n. 33; Circ. 14 settembre 1999, n. 175; Circ. 28 marzo 2000, n. 70; Msg. 5 aprile 2001, n. 120; Msg. 13 marzo 2003, n. 88; Msg. 8 aprile 2004, n. 10484;

Circ. 9 giugno 2003, n. 98; Circ. 7 giugno 2004, n. 90; Msg. 23 luglio 2004, n. 23556; Msg. 22 ottobre 2004, n. 33936;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 24 luglio 1998, n. 4184;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Circ. 21 maggio 1998, n. 421; Circ. 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ. 30 gennaio 1998, n. 15/98; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 1998, n. 39; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 2 settembre 1998, n. 26549; Circ. 27 ottobre 1998, n. 842; Circ. 10 dicembre 1999, n. 51; Circ. 23 marzo 2000, n. 15;

- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 3 febbraio 1998, n. 9; Circ. 18 marzo 1998, n. 24; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786; Circ. 18 giugno 1998, n. 50;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 marzo 2002, n. 16; Ris. 12 giugno 2002, n. 184/E; Circ. 22 luglio 2002, n. 24; Ris. 24 gennaio 2003, n. 14/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 118/E; Ris. 8 febbraio 2005, n. 14/E; Circ. 31 maggio 2005, n. 26/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 24 giugno 1998; Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262;

- Ministero dell'interno: Circ. 27 gennaio 1998, n. F.L.3/98; Circ. 24 marzo 1998, n. 6/98; Circ. 30 aprile 1998, n. 15/98; Circ. 6 luglio 1998, n. F.L.22/98; Circ. 21 dicembre 1998, n. F.L.38/98; Circ. 28 maggio 1999, n. 138; Circ. 21 luglio 1999, n. 156/99; Circ. 26 aprile 2000, n. S.A.F.10/2000; Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18; Circ. 25 febbraio 2000, n. 124; Circ. 16 giugno 2000, n. F.L.13/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. F.L.24/2000; Circ. 9 maggio 2005, n. F.L.16/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 11 marzo 2002, n. 151; Nota 21 giugno 2002, n. 127/VM;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 9 aprile 1998, n. 185; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 24 aprile 1998, n. 196; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 8 maggio 1998, n. 222; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 16 maggio 1998, n. 234; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 6 giugno 1998, n. 260; Circ. 9 giugno 1998, n. 265; Circ. 9 giugno 1998, n. 266; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 26 giugno 1998, n. 285;

Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 30 luglio 1998, n. 337; Circ. 10 settembre 1998, n. 384; Circ. 10 settembre 1998, n. 383; Nota 11 settembre 1998, n. 31310/EL; Circ. 29 settembre 1998, n. 399; Circ. 18 marzo 1999, n. 65; Circ. 16 aprile 1999, n. 104; Circ. 7 settembre 1999, n. 213; Circ. 14 febbraio 2000, n. 39; Circ. 11 luglio 2000, n. 181; Circ. 25 luglio 2000, n. 188; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 11 giugno 2001, n. 109; Nota. 27 giugno 2000, n. 124/VM;

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 marzo 1999, n. 454;

- Ministero delle finanze: Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 10/T; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 16 gennaio 1998, n. 12/E; Circ. 22 gennaio 1998, n. 27/D; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 38/E; Circ. 4 febbraio 1998, n. 39/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 47/E; Nota 12 febbraio 1998; Nota 12 febbraio 1998, n. 10190; Circ. 16 febbraio 1998, n. 51/D; Circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E; Circ. 25 febbraio 1998, n. 59/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Nota 6 aprile 1998, n. II-IV-38306; Circ. 22 aprile 1998, n. 111/T; Circ. 23 aprile 1998, n. 112/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 maggio 1998, n. 126/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 2 luglio 1998, n. 172/T; Circ. 2 luglio 1998, n. 174/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 18 settembre 1998, n. 219/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 41/D; Ris. 25 febbraio 1999, n. 76231; Ris. 3 marzo 1999, n. 69429; Ris. 3 marzo 1999, n. 76227; Ris. 3 marzo 1999, n. 76229; Ris. 11 marzo 1999, n. 1509; Ris. 11 marzo 1999, n. 10185; Ris. 14 aprile 1999, n. 21489; Ris. 14 aprile 1999, n. 70837; Ris. 15 aprile 1999, n. 69270; Ris. 16 aprile 1999, n. 69425; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Nota 4 maggio 1999, n. 69306; Circ. 9 luglio 1999, n. 151/E; Circ. 14 luglio 1999, n. 155/E; Circ. 27 marzo 2000, n. 10/24184; Circ. 22 maggio 2000, n. 106/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E; Circ. 6 novembre 2000, n. 204/E; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 16 gennaio 1998, n. 4/1-S-61; Circ. 23 febbraio 1998, n. 4/1-S-302;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 7 settembre 1999, n. 45720;

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 11 gennaio 2000, n. 1;*

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizi tecnici nazionali: Circ. 18 marzo 1998, n. 25; Circ. 10 febbraio 2000, n. 2/2000;*

- *Ufficio italiano Cambi: Circ. 7 aprile 1998, n. 459.*

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

(giurisprudenza di legittimità)

39. *Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.*

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482* .

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁽¹⁵³⁾. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 ⁽¹⁵⁴⁾. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della *legge 12 marzo 1999, n. 68* ⁽¹⁵⁵⁾. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 ⁽¹⁵⁶⁾. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni

dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 ⁽¹⁵⁷⁾.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno ⁽¹⁵⁸⁾.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie ⁽¹⁵⁹⁾.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali ⁽¹⁶⁰⁾.

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di

semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative ⁽¹⁶¹⁾.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per

disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ⁽¹⁶²⁾.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della *legge 4 agosto 1975, n. 397*, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del *decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287*, due aree

funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. ... ⁽¹⁶³⁾.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione ⁽¹⁶⁴⁾.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del *decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 1988, n. 160*, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della *legge 24 dicembre 1993, n. 537*, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della *legge 23 dicembre 1994, n. 724*.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del *decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 ⁽¹⁶⁵⁾.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale ⁽¹⁶⁶⁾. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale ⁽¹⁶⁷⁾.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ⁽¹⁶⁸⁾.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale ⁽¹⁶⁹⁾.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 ⁽¹⁷⁰⁾.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ⁽¹⁷¹⁾.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi ⁽¹⁷²⁾.

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, le parole:

«31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata *legge n. 549 del 1995* avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del *decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237*, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo ⁽¹⁷³⁾.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, introdotto dall'articolo 6 del *decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della *L. 23 dicembre 1996, n. 662*, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al

personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo ⁽¹⁷⁴⁾.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, e dal *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, non è opponibile il segreto d'ufficio ⁽¹⁷⁵⁾.

(153) I criteri ed i parametri di cui al presente comma sono stati stabiliti con *D.P.C.M. 4 marzo 1998*.

(154) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto dell'art. 22, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(155) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(156) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(157) Periodo aggiunto dall'art. 51, *L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 19, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(158) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(159) Comma prima modificato dall'art. 22, *L. 23 dicembre 1998, n. 448* e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*. In attuazione di quanto previsto nel presente comma, vedi il *D.P.R. 30 agosto 2000*, il *D.P.R. 30 marzo 2001* e il *D.P.R. 15 marzo 2006*.

(160) Comma aggiunto dall'art. 22, *L. 23 dicembre 1998, n. 448* e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(161) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488* e poi così modificato dall'art. 33, comma 5, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Vedi, anche, l'art. 40-bis, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, *L. 28 dicembre 2001, n. 448* e il *D.P.R. 18 aprile 2005*.

(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255*.

(163) Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(164) Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(165) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 17, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, sollevate in riferimento all'art. 36 della *Costituzione*.

(166) Periodo così sostituito dall'art. 51, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(167) L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(168) L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(169) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:

a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 *Cost.*

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della *Cost.*

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della *Cost.*

d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della *Cost.*

e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della *Cost.*

f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della *Cost.*

(170) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(171) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(172) Comma così modificato prima dall'art. 9, *L. 8 marzo 1999, n. 50*, con la decorrenza indicata nell'art. 11 della stessa legge e poi dall'art. 1, *L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(173) Periodo aggiunto dall'art. 22, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(174) Vedi, anche, l'art. 31, comma 41, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(175) Vedi, anche, gli artt. 45 e 49, *L. 17 maggio 1999, n. 144* e l'art. 3, commi da 53 a 56, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, *L. 17 agosto 1999, n. 301*, l'art. 1, comma 11, *L. 10 agosto 2000, n. 246*, l'art. 119, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*, l'art. 5, *L. 29 dicembre 2000, n. 400*, l'art. 2, *L. 21 dicembre 2001, n. 442*, il comma 4 dell'art. 19 e l'art. 21, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*, l'art. 2, *D.L. 27 gennaio 2004, n. 16*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, *D.L. 28 febbraio 2005, n. 22*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.